

Allegato “A” al n.23655/11373 di repertorio

STATUTO DEL “COMITATO PER L’ETICA DI FINE VITA”

art. 1) E’ costituito, ai sensi degli articoli 39 e seguenti codice civile, il “COMITATO PER L’ETICA DI FINE VITA” od, in breve, “CEF”.

art. 2) Il Comitato ha sede nel comune di Milano.

art. 3) Il Comitato non ha scopo di lucro e si prefigge di svolgere attività culturale e di elaborazione teorica nel campo della bioetica, con particolare riferimento alle questioni di fine vita, anche mediante la formulazione di pareri su casi clinici ed attività di educazione e formazione, allo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei malati, la competenza e la sensibilità degli operatori e lo sviluppo di una cultura e di una prassi curativa centrate sulla persona del malato, sui suoi bisogni e sul suo diritto all’autodeterminazione.

Per raggiungere il proprio scopo il Comitato potrà così, ad esempio, raccogliere fondi e acquisire beni, effettuare studi e ricerche, instaurare rapporti di consulenza e di collaborazione, svolgere attività editoriale e pubblicistica, promuovere iniziative culturali, convegni e simili, partecipare a gare e concorsi di ricerca, e in generale svolgere tutte le attività utili e necessarie per il conseguimento dello scopo.

art. 4) Il Comitato avrà durata illimitata.

art. 5) Il fondo comune del Comitato è costituito dalle somme versate dai promotori e da tutte le altre somme derivanti dalle attività del Comitato e dalle oblazioni dei terzi. Le somme a disposizione sono destinate alle attività e alle iniziative del Comitato, secondo i fini previsti nel presente Statuto. Inoltre, è vietata la distribuzione, diretta e indiretta, delle somme che costituiscono il fondo comune del Comitato.

Qualora il Comitato si trovasse nella situazione di non poter operare per il proseguimento dello scopo, i fondi e i beni residui saranno devoluti ad un altro ente avente analogo scopo, da individuarsi previa delibera dei promotori del Comitato.

art. 6) Il Comitato è composto dagli intervenuti all’atto costitutivo (promotori) e dalle persone o enti che dichiarandosi disponibili a partecipare attivamente alle riunioni e alle attività del Comitato, siano chiamate a farne parte con deliberazione del Comitato stesso. Le deliberazioni relative alla nomina di nuovi componenti del Comitato saranno prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione validamente costituita.

art. 7) Il Comitato elegge il Presidente e il Vice Presidente che durano in carica per tre anni con mandato rinnovabile.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni e rappresenta il Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio; può nominare procuratori per i singoli atti o categorie di atti.

In caso di impossibilità ad esercitare la carica o di dimissioni, il Comitato provvederà alla sua sostituzione.

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute e del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.

Art 8) La qualità di componente del Comitato viene meno: per dimissioni o per esclusione in caso di assenza a almeno tre riunioni consecutive senza giustificato motivo e/o in caso di non partecipazione alle attività del Comitato; per l’insorgere di cause di incompatibilità su posizioni etiche discordanti con quelle del Comitato o per conflitto di interesse. In ogni caso le deliberazioni relative all’esclusione di un Componente saranno prese con voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato.

Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente presso la sede del Comitato od altrove mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, inviata anche a mezzo fax od e-mail, almeno 8 giorni prima. In caso di urgenza il Comitato potrà essere convocato con telegramma, fax od e-mail inviati almeno due giorni prima della riunione.

Il Comitato dovrà essere riunito a richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Saranno valide le riunioni del Comitato, anche se non convocate con le modalità indicate, quando siano presenti tutti i componenti.

Le riunioni del Comitato sono valide quando sia presente la metà più 1. Delle deliberazioni è redatto verbale raccolto e conservato presso la sede, sottoscritto dal Presidente e dal segretario individuato di volta in volta dal Comitato.

art. 9) Gli esercizi del Comitato hanno durata annuale e si chiuderanno il trentuno 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere predisposto, a cura dei promotori, un bilancio da sottoporre al Comitato per l'approvazione.

art. 10) Per tutto quanto qui non previsto si intendono richiamate le disposizioni del codice civile e delle altre disposizioni di legge in materia.

F.to: Patrizia Borsellino

Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (*dotata di certificato di validità fino al 4 settembre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority*), che la presente copia (*rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 2 marche da euro 16,00*), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 13 tredici settembre 2019 duemiladiciannove



Firmato digitalmente da
MONICA DE PAOLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154